

Allegato 2 al DDG n. 1504 /2026 del 05/03/2026

Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia
Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2025) 8022 final 27/11/2025

**Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027
della Regione Siciliana**
Deliberazione Giunta Regionale n.190 del 22 maggio 2024

**INTERVENTO SRD13
INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI
ATTIVATO CON PROCEDURA PIF**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E
PAGAMENTO**



**SVILUPPO
RURALE
SICILIA**
2023 • 2027

Sommario

1. BASE GIURIDICA	3
2. FINALITÀ DELL'INTERVENTO.....	5
3. DOTAZIONE FINANZIARIA, SPESA MINIMA E CONTRIBUTO MASSIMO PER OPERAZIONE DI INVESTIMENTO.....	6
4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE.....	6
5. SETTORI PRODUTTIVI	6
6. SOSTEGNO, FORMA E ALIQUOTA.....	7
7. BENEFICIARI E MODALITÀ DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	7
8. AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO.....	10
9. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI	11
10. REGIME DI AIUTI.....	16
11. IMPEGNI E OBBLIGHI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO	17
12. ALTRI OBBLIGHI	17
13. LAVORI IN ECONOMIA E CONTRIBUTI IN NATURA.....	17
14. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI	18
15. SPESE NON AMMISSIBILI.....	18
16. DEMARCAZIONE TRA FONDI E DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO	18
17. PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA.....	19
18. AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO.....	19
19. CRITERI DI SELEZIONE	20
20. PIANO AZIENDALE	20
21. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	21
22. REQUISITI DI CANTIERABILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	21
23. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO	22
24. ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	23
25. TEMPI DI ESECUZIONE.....	24
26. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO	24
27. VARIANTI.....	28
28. SANZIONI E RIDUZIONI.....	28
29. PRIVACY	28
30. RINVIO	29

1. BASE GIURIDICA

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021/C 153/01;
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 – aiuto di Stato SA.100380;
- Modifica della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 – aiuto di Stato SA.101134;
- Modifica della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 – aiuto di Stato SA.107312;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n.651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n.702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, pubblicato nella GUUE L 156 del 20 giugno 2017;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n.1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n.651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti, pubblicato nella GUUE L 215 del 7 luglio 2020;
- Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L 270 del 29 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella GUUE L 167 del 30 giugno 2023;
- Articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n.234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n.115, che istituisce il “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017 n.115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- Regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo

agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;

- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 6 approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C (2025) 8022 final del 27/11/2025;
- *“Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Siciliana”*, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.149 del 30 marzo 2023, e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Regionale n.190 del 22 maggio 2024;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 *“Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*;
- Decreto del Dirigente Generale n.7063/2025 del 04.09.2025 che approva la versione 2 delle *“disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale - “NON-SIGC”* di cui all'allegato A, relative all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 – *“Complemento di Programmazione Regionale per lo Sviluppo Rurale Sicilia”*.

REGIME DI AIUTO

- a) Qualora il prodotto ottenuto ricada nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea l'intervento rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, pertanto, non è soggetto alla disciplina relativa alla valutazione degli aiuti di Stato.
- b) Qualora il prodotto ottenuto non ricada nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea l'intervento è attuato in conformità al Capo I e all'articolo 14 - Aiuti a finalità regionale

agli investimenti – del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L.187 del 26 giugno 2014, e ss.mm.ii. Gli aiuti nell'ambito del presente regime non superano la soglia di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui ricorrano le casistiche di cui al punto b) valgono le precisazioni sotto riportate.

Soglie di notifica: Gli aiuti nell'ambito del presente regime non superano la soglia di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Tale soglia non deve essere elusa mediante il frazionamento artificiale dei progetti.

Obiettivi - Campo di applicazione

Il regime non prevede aiuti:

- per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- la cui concessione è subordinata all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione;
- la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in essa.

Il regime non prevede aiuti nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3, articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Pertanto, se le imprese beneficiarie operano anche in tali settori, andrà garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime.

Il regime non prevede aiuti nelle categorie escluse dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Il regime non è destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica.

2. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, allo stesso tempo, le performance climatico-ambientali.

Nel dettaglio l'intervento si pone di perseguire i seguenti obiettivi:

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Collegamento con gli indicatori di risultato (in ottemperanza a quanto disposto da: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - Intervento SRD13); CSR, marzo 2023 e s.m.i.).

Tutte le operazioni di investimento previste dal presente intervento forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui agli indicatori sotto riportati:

R.15 Investimenti finanziati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)

R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC

3. DOTAZIONE FINANZIARIA, SPESA MINIMA E CONTRIBUTO MASSIMO PER OPERAZIONE DI

L'importo complessivo stanziato per il presente bando ammonta a **25** milioni di euro. Tale dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente incrementata in base alle risorse disponibili nell'ambito del piano di finanziamento del CSR 2023-2027, in relazione al suo avanzamento fisico e finanziario, nonché mediante l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili.

Per essere ammissibili al sostegno, le operazioni di investimento devono prevedere una spesa ammissibile non inferiore a 1,5 milioni di euro e non superiore a 15 milioni di euro.

Le domande di sostegno per le quali la spesa richiesta o determinata in fase di istruttoria di ammissibilità risulti inferiore a tale soglia minima saranno escluse dal finanziamento. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.

4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Il sostegno previsto dal presente bando è applicabile agli investimenti realizzati in tutto il territorio della Regione Siciliana.

5. SETTORI PRODUTTIVI

Sono ammissibili al sostegno i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzazione può non ricadere nell'allegato I del TFUE.

I comparti produttivi ammissibili per il presente bando sono i seguenti:

- **agrumicolo;**
- **bufalino;**
- **cerealicolo.**

Pertanto i beneficiari devono operare nei suddetti comparti; tale attività deve rivestire carattere di prevalenza e dovrà desumersi dalla visura camerale e dai relativi codici Ateco attivati procedendo specifica dichiarazione.

Non sono ammissibili progetti che interessano più comparti produttivi all'interno della stessa progettualità.

6. SOSTEGNO, FORME E ALIQUOTA

Il sostegno è concesso come sovvenzione in conto capitale nelle forme di:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti,
- costi unitari,
- tassi forfettari. Gli importi per i costi unitari, sono definiti nel paragrafo 2, lettera a) punto i) dell'art.83 del Reg. (UE) 2021/2115.

ALIQUOTE DI SOSTEGNO	
<i>Progetti che comprendono attività relative a prodotti inclusi nell'allegato 1 del TFUE</i>	<i>Progetti che comprendono attività relative a prodotti NON inclusi nell'allegato 1 del TFUE</i>
Per tutte le tipologie di imprese: 50%	<u>piccole e medie imprese: 50%</u> <u>grandi imprese: 40%</u>

Nel caso di progetti misti (che comprendono sia attività relative a prodotti dell'Allegato I del TFUE, sia prodotti non inclusi), è necessaria una chiara separazione contabile e funzionale tra le componenti anche al fine di rilevare le rispettive aliquote di sostegno

7. BENEFICIARI E MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

I beneficiari ammissibili sono le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 6, del presente Piano.

Tali soggetti, per essere considerati ammissibili, devono:

PUNTI	REQUISITI DEL BENEFICIARIO	ALLEGATI
1	essere in possesso di un fascicolo aziendale;	Allegato n 1. Beneficiari e requisiti di accesso (1 a 5)
2	essere iscritti alla Camera di Commercio (CCIAA);	
3	essere iscritti all'INPS;	
4	essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;	

PUNTI	REQUISITI DEL BENEFICIARIO	ALLEGATI
5	non essere titolare di un'azienda in difficoltà, secondo la definizione contenuta nel paragrafo 2.4 "Definizioni", punto (33) 63 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali della Commissione europea (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;	Allegato n 1. Beneficiari e requisiti di accesso (1 a 5)
6	Ove pertinente, nel caso in cui il beneficiario sia anche produttore di materia prima agricola, garantire che l'attività di trasformazione e commercializzazione oggetto di finanziamento tramite l'intervento SRD13 riguardi prevalentemente materie prime acquistate e/o conferite da soggetti terzi, diversi dal beneficiario stesso. Nello specifico la produzione diretta deve essere minore del 50%;	Allegato n 2. Beneficiari e requisiti di accesso (6)
7	nel caso in cui svolgono esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione e non sono produttori di materia prima agricola, assicurare che almeno il 50% della materia prima utilizzata per le attività di trasformazione e commercializzazione sia acquistata direttamente da produttori agricoli di base, singoli o associati, del territorio regionale siciliano e non da intermediari commerciali. Il restante 50% può provenire da intermediari commerciali.	Allegato n 3. Beneficiari e requisiti di accesso (7)
8	nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non essere titolari di un'azienda in difficoltà o di imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Si rimanda al paragrafo 9.2 "Condizioni valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica" e relativi sottoparagrafi 9.2.1 e 9.2.2. delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabile al seguente link: https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/	Allegato n 4. Beneficiari e requisiti di accesso (8)
9	Confermare, attraverso una dichiarazione, di non avere effettuato una delocalizzazione (come definita dall'articolo 2, punto 61 bis) del regolamento (UE) n.651/2014 inserito dal regolamento (UE) 2017/1084), verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.	Allegato n 5. DSAN delocalizzazione (9)

Sono espressamente esclusi dalla partecipazione: gli imprenditori che svolgono esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Oltre a quanto previsto dal punto 5 deve essere verificato che il richiedente non si trovi in stato di sospensione dell'attività imprenditoriale a seguito di provvedimento adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro per violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre deve essere accertato che il beneficiario non abbia riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, relativamente ai seguenti reati:

- articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

- art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato";

- art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato";

- art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche";

- art 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 "Frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale" e ss.mm.ii.;

Sono, altresì, considerati non ammissibili gli operatori ai quali sia stata comminata la pena accessoria del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il punto 5 fanno eccezione i casi in cui la procedura di revoca non sia ancora definitiva o sia pendente un contenzioso.

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura penale (estinzione del reato). In ogni modo, l'operatore economico potrà partecipare all'Avviso pubblico anche nel caso in cui non sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato dopo la condanna o in mancanza di revoca della condanna medesima o non sia intervenuta la depenalizzazione, purché sia trascorso un lasso temporale di 7 (sette) anni tra la intervenuta condanna irrevocabile e la pubblicazione del bando.

Con riferimento al punto 5, prima dell'emissione del Provvedimento di concessione, sarà verificata la regolarità contributiva del richiedente, ai sensi dell'art. 31, comma 8-quater della Legge n. 98 del 09/08/2013, attraverso l'acquisizione del DURC. Nel caso di irregolarità contributive riscontrate, verrà inviata specifica comunicazione al richiedente che avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione. La mancata regolarizzazione, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione ricevuta, comprovata da nuova acquisizione di DURC, determinerà l'esclusione dal finanziamento.

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per la dimostrazione di tali requisiti: perizia asseverata a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista che attesti il possesso dei requisiti elencati.

Non possono partecipare al presente bando i soggetti che abbiano già presentato o che intendano presentare domanda di sostegno a valere sull'intervento SRD13 attivato con procedura standard (modalità singola). La verifica di tali condizioni comporterà l'esclusione automatica dell'istante.

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per il rispetto dei sopra citati criteri di ammissibilità:

Per i punti 1-5: perizia asseverata a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista che attesti il possesso dei requisiti elencati dal punto 1 al punto 5.

Per il punto 6: perizia asseverata a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista che attesti il possesso del requisito descritto al punto 6; piano di approvvigionamento, sottoscritto da tutte le parti interessate che contenga almeno:

1. *il fabbisogno totale di materie prime per tipologia;*

2. *la quantità e la percentuale di materie prime di produzione propria;*
3. *la quantità e la percentuale di materie prime acquisite da soggetti terzi;*
4. *l'elenco dei fornitori con relativi dati identificativi;*
5. *documentazione che attesti che le superfici aziendali sono sufficienti a produrre le quantità di materie prime proprie dichiarate.*

Per il punto 7: perizia asseverata a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista che attesti il possesso del requisito descritto al punto 7; piano di approvvigionamento sottoscritto da tutte le parti interessate che contenga almeno:

1. *il fabbisogno totale di materie prime per tipologia;*
2. *la quantità e la percentuale di materie prime acquisite direttamente da produttori agricoli di base;*
3. *la quantità e la percentuale di materie prime acquisite da soggetti terzi;*
4. *l'elenco completo dei fornitori con distinzione tra produttori agricoli di base e intermediari commerciali.*

Per il punto 8: perizia asseverata a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista che attesti il possesso del requisito descritto al punto 8.

Per il punto 9: dichiarazione, di non avere effettuato una delocalizzazione (come definita dall'articolo 2, punto 61 bis) del regolamento (UE) n.651/2014 inserito dal regolamento (UE) 2017/1084)

Contratti pluriennali obbligatori: i richiedenti dei punti 6) e 7) ammissibili e finanziabili devono trasmettere via PEC al Dipartimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva o dell'elenco delle domande finanziabili, i contratti pluriennali di fornitura nei quali vengono indicati i dati identificativi completi di beneficiario e fornitore (CF/P.IVA). L'oggetto dei contratti deve descrivere dettagliatamente le materie prime con quantità annue sufficienti a garantire che la produzione diretta sia minore del 50% per i richiedenti del punto 6 e maggiore del **50%** per i richiedenti del punto 7. I contratti devono specificare: le condizioni economiche (prezzo, modalità e tempi di pagamento); le disposizioni per la tracciabilità delle materie prime; il riferimento esplicito all'intervento SRD13 e l'impegno vincolante delle parti per l'intera durata quinquennale successiva alla data del pagamento finale. **Per il punto 7** le tipologie di contratti saranno così distinte: contratti con produttori agricoli di base (per almeno il 50% delle materie prime) e contratti con intermediari commerciali (per la restante quota), quest'ultimi dovranno includere la documentazione completa della filiera per identificare il produttore agricolo di origine delle materie prime.

Non possono partecipare al presente bando i soggetti che abbiano già presentato o che intendano presentare domanda di sostegno a valere dell'intervento SRD13 attivato con procedura PIF, la verifica di tali condizioni comporterà l'esclusione automatica dell'istante.

8. AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni 1 e 2 previste nell'ambito del presente intervento.

- L'Azione 1 comprende investimenti finalizzati:
 - a) alla valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione,

- conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) al miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi tra cui quelli energetici e idrici in un'ottica di sostenibilità;
 - c) al miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
 - d) all'adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
 - e) al miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
 - f) al conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
 - g) all'aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
 - h) all'apertura di nuovi mercati.
- L'Azione 2 comprende l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

9. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Le tipologie di investimenti ammissibili, nel rispetto delle finalità specifiche dell'intervento, sono suddivise in **materiali** e **immateriali**. Negli investimenti materiali rientra:

ELENCO INVESTIMENTI AMMISSIBILI	
1	IMMOBILI
2	DOTAZIONI (MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI)
3	IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
4	SPESE GENERALI

INVESTIMENTI MATERIALI

1. IMMOBILI:

Fabbricati

Costruzione di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione; ristrutturazione di immobili da adibire a trasformazione e commercializzazione compresi i lavori necessari e/o funzionali e/o finalizzati all'installazione di macchinari, di impianti tecnologici, di strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti; ampliamenti degli immobili esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali; investimenti finalizzati al risparmio energetico; investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili; investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia; acquisto di immobili esistenti e relative pertinenze; spese necessarie per il primo allaccio e/o il potenziamento rete elettrica, idrica, gas e fibra se funzionali e necessari agli investimenti fissi e mobili chiesti a contributo.

L'investimento per l'acquisto di fabbricati è ammissibile solo se direttamente collegato e funzionale agli obiettivi definiti nel piano aziendale. Il valore complessivo degli stessi non può eccedere il 50% delle spese ammissibili dell'operazione. Pertanto, non sono ammissibili investimenti finalizzati esclusivamente all'acquisizione di fabbricati.

Terreni

L'acquisto terreni secondo quanto disposto dalla lettera c) art.73 "Investimenti" del Regolamento (UE) 2021/2115, è ammesso fino al 10% delle spese ammissibili dell'operazione.

L'investimento in terreni e fabbricati è ammissibile solo se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

1. l'importo stimato del fabbricato non supera il valore di mercato;
2. è presente un nesso diretto con le finalità dell'operazione;
3. è disponibile la documentazione che attesti la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente dei fabbricati;
4. il bene è libero da ipoteche e/o vincoli ed è destinato all'uso pertinente dell'intervento per il previsto periodo di stabilità dell'operazione;
5. il bene non ha fruito, nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, di un finanziamento pubblico;
6. tra il cedente e l'acquirente non sussistono legami societari, intesi come:
 - proprietà diretta o indiretta di quote societarie;
 - presenza attuale o pregressa di soci comuni tra le società coinvolte;
 - legami di parentela entro il quarto grado.

Sono altresì considerati vincoli ostativi: i rapporti tra coniugi, i rapporti regolati da patto civile di solidarietà e le ipotesi di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e seguenti tra acquirente e venditore.

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per il punto 1:

- **Per il valore di mercato:** perizia di stima redatta da un tecnico abilitato che attesti il valore di mercato del terreno/fabbricato, la congruità del prezzo di acquisto rispetto ai valori di mercato e il metodo di stima adottato ai fini della determinazione del prezzo. È necessario dimostrare che l'investimento risulti economicamente sostenibile per l'azienda e coerente con il piano aziendale degli interventi.
- **Per il nesso con le finalità dell'operazione:** relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato che illustri chiaramente come l'investimento sia funzionale agli obiettivi del progetto e che evidenzi l'utilizzo dei terreni/fabbricati nell'ambito dell'attività del piano aziendale.
- **Per la conformità urbanistica ed edilizia:** perizia redatta da un tecnico abilitato che elenchi e descriva tutta la documentazione utile a dimostrare la conformità edilizia. La documentazione va anche allegata.
- **Per l'assenza di ipoteche e vincoli:** visura ipotecaria recente e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di vincoli e la destinazione d'uso.
- **Per l'assenza di precedenti finanziamenti pubblici:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio del venditore.
- **Per l'assenza di legami tra cedente e acquirente:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'acquirente;
- **Documentazione generale:** compromesso o preliminare di compravendita, planimetrie catastali aggiornate e documentazione fotografica dello stato attuale.

- **Relazione tecnica per l'acquisto terreni**, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che descriva il terreno da acquisire (ubicazione, estensione, caratteristiche) e dimostri che l'investimento rispetta i limiti del **10%** delle spese ammissibili.
- **Relazione tecnica per l'acquisto fabbricati**, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che dimostri la connessione diretta e funzionale dell'investimento immobiliare rispetto agli obiettivi definiti nel piano aziendale e che il valore complessivo degli immobili non superi il **50%** delle spese ammissibili dell'intera operazione. Il documento deve prevedere una dettagliata descrizione del fabbricato, specificandone l'ubicazione esatta con riferimenti catastali, la superficie, la tipologia costruttiva, lo stato di conservazione, la destinazione d'uso attuale e quella prevista. La relazione deve inoltre includere un'analisi approfondita della situazione urbanistica dell'immobile, specificando gli estremi dei titoli abilitativi e dimostrando la piena conformità del fabbricato alla normativa urbanistica ed edilizia vigente. (Allegato n.3 Perizia asseverata acquisto terreni e fabbricati)

2. DOTAZIONI (MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI):

- **acquisto di nuove macchine, attrezzature e impianti necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione e le relative strumentazioni informatiche e software direttamente connesse a tali investimenti;**
- **investimenti finalizzati al risparmio energetico;**
- **investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente e/o alla sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia.**

Il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte del beneficiario da esercitarsi entro la presentazione della domanda di saldo. L'aiuto è concesso esclusivamente al beneficiario e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore stesso fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i seguenti costi relativi al contratto di leasing: il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente. Non sono ammessi contratti stipulati prima della presentazione della domanda di sostegno.

3. IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Sono ammessi a finanziamento investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili che devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. A ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt.
- b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale.
- c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica, pari al 40%.

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per il punto 3

Per la lettera a) relazione tecnica dettagliata, firmata da un tecnico abilitato. La relazione deve dimostrare la conformità del progetto con il principio dell'autoconsumo aziendale, descrivendo il profilo energetico dell'azienda e analizzando i consumi energetici degli ultimi tre anni, con identificazione del consumo annuo più elevato come parametro per il dimensionamento

dell'impianto. Per eventuali nuovi investimenti con consumi aggiuntivi, va fornita una stima tecnicamente giustificata. Il documento deve illustrare le caratteristiche tecniche dell'impianto, dimostrando che la capacità produttiva è adeguata ma non eccedente il fabbisogno aziendale, e includere uno schema che evidenzia come il 100% dell'energia prodotta sarà reimpiegata in azienda. Progetto tecnico dell'impianto con specifiche sulla capacità produttiva massima (≤ 1 MWe per energia elettrica; ≤ 3 MWt per energia termica). Schede tecniche dei dispositivi di generazione energetica. Bilancio energetico che metta in relazione produzione prevista e consumi aziendali.

Per la lettera b) relativamente alle biomasse di provenienza aziendale:

piano di approvvigionamento interno che includa: le tipologie di sottoprodotti/scarti aziendali disponibili;

i quantitativi annui stimati (basati sui cicli produttivi aziendali);

i processi aziendali che generano tali sottoprodotti/scarti;

relazione tecnica che dimostri la compatibilità dei sottoprodotti aziendali con la tecnologia dell'impianto;

la sostenibilità dell'approvvigionamento nel tempo e l'esclusione di colture dedicate.

Per la lettera b) relativamente alle biomasse di provenienza esterna:

1. piano preliminare di approvvigionamento che includa:

- a) l'elenco delle tipologie di biomasse/sottoprodotti che si intendono utilizzare;
- b) l'origine delle biomasse (aziende locali);
- c) la stima dei quantitativi annui necessari per il funzionamento dell'impianto;

2. elenco aziende fornitrici;

3. lettere d'intenti da parte delle aziende fornitrici, contenenti:

- a) la dichiarazione di disponibilità a fornire specifiche tipologie di sottoprodotti;
- b) la stima dei quantitativi disponibili annualmente;
- c) l'indicazione della distanza dall'impianto (per dimostrare l'ambito locale);

4. relazione tecnica che dimostri:

- a) la compatibilità delle biomasse individuate con la tecnologia dell'impianto proposto;
- b) l'esclusione di colture dedicate dal piano di approvvigionamento;
- c) la sostenibilità tecnica ed economica del sistema di approvvigionamento.

5. mappa della filiera di approvvigionamento che evidenzia:

- a) la localizzazione delle aziende fornitrici;
- b) le distanze e i percorsi di trasporto;
- c) la dimostrazione dell'ambito locale di approvvigionamento.

Per la lettera c)

1. progetto tecnico dell'impianto cogenerativo;
2. schema funzionale del sistema di recupero dell'energia termica;
3. calcoli e bilancio energetico che dimostrino il recupero di almeno il 40% dell'energia termica;
4. piano dettagliato di utilizzo dell'energia termica recuperata;
5. relazione sulla tecnologia utilizzata per la misurazione e il monitoraggio continuo dell'energia termica recuperata.

I richiedenti finanziabili e ammissibili e entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva ovvero dell'elenco delle domande immediatamente finanziabili, sono tenuti a trasmettere mezzo pec al Dipartimento relativamente alle:

- Biomasse di provenienza aziendale:

1. piano operativo dettagliato con la descrizione precisa dei sottoprodotti/scarti aziendali e loro classificazione;
 2. quantitativi annui previsti con calendario di disponibilità stagionale;
 3. metodi di raccolta, stoccaggio e pretrattamento interno;
 4. sistema di monitoraggio e tracciabilità che includa:
 - a) formato e modalità di tenuta dei registri di produzione e conferimento all'impianto;
 - b) procedure di segregazione dei materiali;
 - c) metodologie per garantire la tracciabilità interna;
 5. *dichiarazione d'impegno a mantenere la disponibilità di biomassa aziendale per l'intero periodo vincolato (almeno 5 anni dal pagamento finale);*
 6. *piano di contingenza per gestire eventuali riduzioni temporanee nella disponibilità di biomassa aziendale.*
- Biomasse di provenienza esterna:
contratti pluriennali di fornitura stipulati con i fornitori esterni, con l'indicazione:
- a) durata (almeno 5 anni dal pagamento finale);
 - b) identificazione delle parti;
 - c) oggetto della fornitura, con la descrizione dettagliata sulla natura dei materiali;
 - d) condizioni economiche, quali prezzo, modalità e tempistiche di pagamento;
 - e) riferimento all'intervento SRD13.

4. SPESE GENERALI:

Le spese generali sono direttamente collegate all'operazione finanziata e connesse alla realizzazione degli investimenti sopra indicati per la preparazione, esecuzione e rendicontazione. Possono essere ammesse a contributo fino alla percentuale massima del **12%** dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, così suddivise:

- 1. Onorari di professionisti e/o consulenti** per: studi di fattibilità; valutazioni di incidenza e di impatto ambientale; stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno; direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori; predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa per le domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo); redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al d.lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., quando necessario. Per le spese relative alle attività sopra elencate, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 e ss.mm.ii.
- 2. Altre spese (max 5% complessivo)** spese per la tenuta di conto corrente, purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione (esclusi gli interessi passivi); spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi; spese inerenti agli obblighi di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, etc.); spese per parcelle notarili e consulenze legali relative alla compravendita di immobili connessi e funzionali all'investimento; certificazioni della spesa relative alle domande di pagamento acconto/saldo da parte di professionisti inseriti in specifiche "long list" (max 1% della spesa certificata per singola figura professionale).

Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie)

relativi alle spese ammissibili, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

Si ricorda che, a pena di inammissibilità della spesa:

- le date di emissione dei giustificativi di pagamenti devono essere sempre anteriori alla data di rilascio sul sistema Sian della domanda di pagamento e allegati alla stessa;
- su tutti i giustificativi di spesa e di pagamento (fatture, bonifici, liberatorie, ecc.) dovranno essere riportate le seguenti informazioni: il CUP assegnato nonché la dicitura fondo FEASR – PSP 2023/2027 CSR Sicilia, Intervento SRD13 bando approvato con ddg n. ___ del ___ (come da disposizioni attuative e procedurali);
- relativamente alle spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della stessa, ma prima dell'emissione del decreto di concessione dell'aiuto e quindi prima dell'assegnazione del CUP, le stesse dovranno, comunque, assicurare la tracciatura di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare la dicitura fondo FEASR – PSP 2023-2027 CSR Sicilia, Intervento SRD13 nonché il n.ro SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata, laddove già disponibile.

INVESTIMENTI IMMATERIALI rientra: l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (solo se connessi agli investimenti materiali), siti web e piattaforme e-commerce. Non sono ammesse le spese per canoni, abbonamenti e i relativi costi per servizi periodici e continuativi finalizzati alla manutenzione ordinaria o straordinaria della piattaforma e siti web.

Ulteriori specifiche per gli investimenti

Nel caso in cui il diritto dell'Unione dovesse comportare l'imposizione di nuovi requisiti, ai beneficiari è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti, a partire dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda e per un periodo massimo di 24 mesi.

10. REGIME DI AIUTO

Qualora il prodotto ottenuto ricada nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea l'intervento rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, pertanto, non è soggetto alla disciplina relativa alla valutazione degli aiuti di Stato.

Qualora il prodotto ottenuto non ricada nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea l'intervento è attuato in conformità al Capo I e all'articolo 14 - Aiuti a finalità regionale agli investimenti – del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L.187 del 26 giugno 2014, e ss.mm.ii. Gli aiuti nell'ambito del presente regime non superano la soglia di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii..

11. IMPEGNI E OBBLIGHI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Tutti gli investimenti (beni immobili, opere edili, attrezzature ecc.) devono essere realizzati conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa. Gli investimenti devono assicurare la stabilità dell'operazione oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Il mancato rispetto di tale vincolo comporta l'applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni. Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda, è tenuto nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno ad osservare i seguenti impegni e obblighi:

- a) non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione/investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- b) non cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene realizzato con il contributo pubblico ricevuto;
- c) non alterare la natura o le condizioni di esecuzione e non conferire un indebito vantaggio a un'impresa o a un ente pubblico;
- d) non cambiare l'assetto proprietario ovvero non cessare o rilocalizzare un'attività produttiva al di fuori della Regione Siciliana;
- e) comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Relativamente alla verifica sulla stabilità delle operazioni si rimanda al paragrafo 7.5 "*Stabilità delle operazioni di investimento*" delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "*NON SIGC*", consultabile al seguente link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

12. ALTRI OBBLIGHI

Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, come stabilito dall'art.5 del Regolamento UE 2022/129 e dal relativo Allegato II. Tutte le azioni di informazione e pubblicità intraprese dal beneficiario devono essere pienamente coerenti con le condizioni d'uso dei loghi ufficiali previste dalla normativa comunitaria. Per i dettagli operativi si rimanda al paragrafo 8 "Misure di informazione pubblicità" delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "*NON SIGC*", consultabile al seguente link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>

13. LAVORI IN ECONOMIA E CONTRIBUTI IN NATURA

Nell'ambito del presente intervento è prevista la possibilità per il beneficiario di realizzare una parte dell'investimento mediante lavori in economia e contributi in natura, valorizzando l'impiego di risorse dell'azienda. Per tutte le disposizioni specifiche relative all'ammissibilità, alla valutazione e alla rendicontazione di tali spese, si rimanda al paragrafo 3.5 "Spese in economia e contributi in natura"

contenuto nelle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", disponibili al seguente link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

14. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

La valutazione dei costi dovrà avvenire utilizzando uno o entrambi i seguenti metodi: confronto tra preventivi e/o prezzari regionali, listini dei prezzi di mercato o database aggiornati per le cui specifiche si rimanda ai rispettivi sottoparagrafi 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3 delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabili al link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>. In alternativa alla presentazione dei preventivi, è possibile ricorrere: a) alla valutazione tecnica indipendente sui costi formulata dal tecnico progettista tramite perizia asseverata, indicando il percorso seguito (es. indagine di mercato, ecc.); b) prezzario di costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la regione Sicilia approvato con D.D.G.1344 del 06.04.2023 di cui all'applicativo dedicato scaricabile all'indirizzo: <https://www.psr Sicilia.it/normative-e-documenti/prezzario-macchine-e-attrezzature-agricole/> ove pertinente.

15. SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili sono quelle indicate al paragrafo 3.3.3 "Investimenti non ammissibili" delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabile al seguente link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

16. DEMARCAZIONE TRA FONDI, CUMULO, DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIMENTO

Ai sensi dell'art.36 del Regolamento (UE) 2021/2116, le spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento proveniente dal bilancio dell'Unione Europea. Al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni: a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115;

b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC. Le disposizioni in merito alla cumulabilità del sostegno e alla demarcazione tra gli interventi dello sviluppo rurale e del Primo pilastro della PAC sono indicate nel PSP (Sezione 4.7.3, paragrafo 2).

In conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii. gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n.651/2014;

c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n.651/2014.

Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Ai sensi del paragrafo 13 dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii., gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

17. PERIODO DI ELEGIBILITA' DELLA SPESA

Sono ammissibili al contributo del FEASR le spese effettivamente sostenute (quietanzate) dal beneficiario nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e il termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e nel rispetto di quanto normato dal paragrafo 3.3.1 Principi generali e termini di eleggibilità della spesa delle vigenti disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale non SIGC.

Il limite relativo alla decorrenza della spesa eleggibile non si applica alle spese generali connesse alla progettazione di investimenti (collegati agli interventi di cui agli artt.73 e 74 del Reg. UE 2115/2021), inclusi gli studi di fattibilità. Tali spese possono essere sostenute fino a 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Per "*avvio dei lavori*", ai sensi dell'articolo 2, punto 23) del regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii., si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima

18. AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

Per accedere al finanziamento, il progetto deve raggiungere un punteggio minimo di **45** punti, mentre il massimo ottenibile è di 100 punti complessivi. È importante che i punteggi auto-attribuiti derivino da almeno due principi di selezione tra quelli elencati nella **tabella n.1 Criteri di selezione**.

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno: perizia asseverata a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista che indichi chiaramente i punteggi auto-attribuiti secondo la tabella dei criteri di selezione. . Inoltre, per ogni singolo punteggio auto-attribuito è necessario

allegare le perizie asseverate (allegate al presente bando) e la documentazione a corredo affinché l'amministrazione possa verificare e riconoscere i punteggi asseverati.

19. CRITERI DI SELEZIONE

La tabella n.1 - Criteri di selezione, allegata al presente bando, illustra i principi di selezione individuati dall'amministrazione durante la redazione della scheda dell'intervento, successivamente inserita nel vigente PSP-PAC. Per ciascun principio, sono riportati i relativi criteri di selezione, i punteggi e la documentazione specifica da presentare affinché l'amministrazione possa riconoscere i punteggi auto-attribuiti dal richiedente.

Per il presente bando, tenuto conto che i comparti produttivi ammissibili sono tre, quali comparto agrumicolo, comparto bufalino e comparto cerealicolo, relativamente al principio di selezione **“comparti produttivi oggetto di intervento”** criterio di selezione **“gap strutturale ponderato: indicatore di rilevanza economica strutturale nel contesto agricolo regionale in funzione del peso sul PIL regionale”**, il punteggio potrà essere auto attribuito secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

COMPARTO	PUNTEGGIO	NOTE
<i>comparto zootecnico: allevamenti per la produzione lattiero-casearia e/o di carni e relative superfici impiegate per l'alimentazione del bestiame</i>	13	attribuibile solo alle aziende del settore bufalino.
<i>comparto ortofrutticolo</i>	11	attribuibile solo alle aziende del comparto agrumicolo.
<i>comparto olivicolo</i>	9	Non può essere attribuito alcun punteggio
<i>comparto cerealicolo: comprende sia le coltivazioni dedicate all'alimentazione umana che, in parte, a quella animale</i>	7	attribuibile solo alle aziende del comparto cerealicolo
<i>altri comparti</i>	5	Non può essere attribuito alcun punteggio

Le domande di sostegno ammissibili formano un'unica graduatoria regionale.

In caso di parità di punteggio, verrà utilizzato un sistema di priorità a più livelli:

1. progetti localizzati in aree protette (parco regionale, parco naturale, riserva naturale, etc.) e aree natura 2000;
2. progetti localizzati in aree svantaggiate;
3. data e ora di rilascio della domanda al SIAN.

20. PIANO AZIENDALE

Il Piano aziendale rappresenta un documento fondamentale della domanda di sostegno, in quanto fornisce all'amministrazione tutti gli elementi necessari per valutare compiutamente il progetto proposto. Il Piano aziendale deve contenere almeno:

- 1) un'analisi della situazione iniziale dell'azienda;
- 2) la dimostrazione della coerenza degli investimenti con le finalità dell'intervento specificate nel paragrafo 8 del bando;
- 3) un programma dettagliato degli investimenti con descrizione tecnica, motivazioni delle scelte e cronoprogramma dall'avvio al completamento, indicando i risultati attesi;
- 4) un'analisi economico-finanziaria comprensiva dei costi previsti con analisi di congruità, piano finanziario con fonti di copertura, ubicazione degli interventi con riferimenti catastali;
- 5) una valutazione dell'impatto economico sulla redditività aziendale

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno: piano aziendale sottoscritto congiuntamente dal richiedente e dal tecnico abilitato (agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi). Documentazioni tecniche specialistiche quali: relazioni geologiche, progetti strutturali, calcoli termici, etc. devono essere redatte da professionisti qualificati nei rispettivi ambiti e allegate al piano aziendale.

21. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I richiedenti devono indirizzare la domanda di sostegno a: *Regione Siciliana - Dipartimento dell'agricoltura - Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio*. La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e firmata elettronicamente dal richiedente utilizzando il sistema OTP (One Time Password). Alla domanda va allegata tutta la documentazione richiesta in formato digitale, che potrà essere firmata digitalmente o con firma autografa. Le domande presentate in ritardo saranno accettate solo in caso di comprovati malfunzionamenti del sistema SIAN, che dovranno essere documentati in modo specifico (non saranno accettate segnalazioni generiche) e comunicati tempestivamente via mail o PEC alla struttura di supporto dell'Autorità di Gestione e all'ufficio competente. Il termine di presentazione della domanda di sostegno è fissato dal 09/03/2026 (data di inizio) al 08/06/2026 (termine ultimo).

22. REQUISITI DI CANTIERABILITA' E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per i progetti che necessitano di cantierabilità, il richiedente può optare per una delle seguenti alternative:

- 1. Cantierabilità immediata:** allegare alla domanda di sostegno, prima del rilascio al SIAN, tutti i titoli abilitativi che attestano l'immediata cantierabilità dell'intervento. Il punteggio previsto per il criterio *titolarità e cantierabilità* non verrà attribuito agli interventi che necessitano esclusivamente di una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o di titoli abilitativi ancora più semplici, come la comunicazione di edilizia libera.
- 2. Cantierabilità differita:** trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei titoli abilitativi alla Regione Siciliana - Dipartimento dell'Agricoltura - Ispettorato dell'agricoltura

competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva se l'istanza è stata ritenuta ammissibile e finanziabile. Il mancato rispetto di questo termine comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno. Nel caso in cui venga scelta la modalità n.2, il richiedente deve comunque allegare alla domanda di sostegno, prima del rilascio al SIAN, una dichiarazione congiunta sottoscritta dal richiedente stesso e dal professionista incaricato della progettazione, che riporti l'elenco completo di tutti i titoli abilitativi necessari secondo la normativa vigente, gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'ente competente, se è previsto il permesso a costruire o il procedimento unico e gli elaborati progettuali presentati all'ente competente per il rilascio dei titoli abilitativi.

A chiarimento ma non a titolo esaustivo si riporta a seguire la documentazione essenziale per la dimostrazione della cantierabilità immediata o differita

- 1) permesso a costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, autorizzazione, comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.), denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall'Ufficio competente per le opere connesse con il programma di investimento (l.r.16/2016);
- 2) certificato di Agibilità e destinazione d'uso per i locali destinati all'installazione di attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento;
- 3) valutazione di impatto ambientale e/o valutazione di incidenza ambientale o richiesta agli enti preposti in caso di cantierabilità differita;
- 4) autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale o richiesta agli enti preposti in caso di cantierabilità differita;
- 5) autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili rilasciate dagli Uffici Competenti;

23. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere corredata, prima del rilascio al SIAN, dalla seguente documentazione in formato digitale debitamente sottoscritta:

1. fascicolo aziendale aggiornato;
2. documento di identità del richiedente e di tutte le figure tecniche coinvolte;
3. perizia asseverata, a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista, attestante il possesso dei requisiti di accesso all'intervento elencata al paragrafo 7;
4. per gli investimenti in terreni e/o fabbricati, la documentazione elencata al paragrafo 9 (ove pertinente);
5. per gli investimenti in impianti in energia da fonti rinnovabili, la documentazione elencata al paragrafo 9 (ove pertinente);
6. per l'auto-valutazione del punteggio, la documentazione elencata al paragrafo 19 ((perizia e documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito);
7. per il piano aziendale, la documentazione elencata al paragrafo 21;

8. per la ragionevolezza dei costi la documentazione elencata al paragrafo 15 ((computo metrico estimativo completo di tutti gli interventi/opere che si intendono realizzare suddiviso nelle seguenti sezioni ove pertinenti: opere a costi standard; opere a prezzario; acquisti di beni; spese generali; riepilogo delle spese e costo complessivo dell'investimento, analisi prezzi/preventivi/costi semplificati, etc.);
9. disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma del progettista (ad eccezione dei progetti che prevedono acquisto di solo macchine e attrezzature mobili);
10. per la cantierabilità, la documentazione elencata al paragrafo 23;
11. contratto sottoscritto tra il richiedente e ogni figura tecnica interessata;
12. autocertificazione del richiedente attestante che per gli stessi interventi previsti non sono stati richiesti né saranno richiesti altri contributi pubblici regionali, nazionali o comunitari, e che si assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi previsti dal bando per i cinque anni successivi alla data del pagamento finale;
13. (ove pertinente) dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale;
14. certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all'intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia (per tutti gli investimenti fissi) o autocertificazione se prevista dalla normativa vigente. Tuttavia, il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
15. documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari.

In aggiunta alla precedente documentazione, ove pertinente, le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare:

16. atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente valenza equipollente, con estremi di registrazione;
17. delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di sostegno;
18. delibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di sostegno.
19. elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale.

24. ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Le informazioni complete riguardanti l'iter procedurale per l'acquisizione delle domande di sostegno e il relativo iter istruttorio sono dettagliati nel paragrafo 7 *Procedure per la presentazione e la valutazione dei PIF* del bando Progetto Integrato di Filiera e nel paragrafo 4 e nei relativi sottoparagrafi delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" versione 2 All.A al DDG 7063/2025 del 04/09/2025, consultabile al seguente indirizzo: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

Al suddetto documento si rimanda anche per quanto concerne la comunicazione degli esiti delle istruttorie.

25. TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione delle operazioni finanziate è fissato in 24 mesi. I termini per l'esecuzione delle operazioni decorrono dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale. E' obbligo della ditta presentare entro 6 mesi dall'emanazione del decreto di concessione domanda di anticipo o di sal pari ad almeno il 30 % del contributo concesso, pena la decadenza della domanda di sostegno.

26. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

L'iter procedurale per la presentazione delle domande di pagamento è dettagliato nei paragrafi 5 e 6 e relativi sottoparagrafi delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabili all'indirizzo <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>. I provvedimenti di concessione includeranno ulteriori specifiche operative. I beneficiari dovranno rispettare i termini per la presentazione delle domande di pagamento stabiliti nell'atto di concessione del sostegno.

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN. Tale domanda deve essere corredata dalla documentazione predisposta in formato digitale prevista per ogni fase procedurale e in seguito richiamata.

Le domande di pagamento possono riferirsi a:

- domande di pagamento per Anticipazione;
- domande di pagamento per Acconto (SAL);
- domande di Pagamento per Saldo.

Non verranno rilasciate dal sistema le domande incomplete e/o che presentino anomalie bloccanti.

Il beneficiario dovrà sottoscrivere la domanda di pagamento con firma elettronica mediante codice OTP secondo le medesime modalità descritte per la domanda di sostegno.

26.1 Anticipo: È possibile richiedere un anticipo fino a un massimo del 50% del contributo concesso, secondo le condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP – PAC 2023/2027. Per ottenere tale anticipo, il beneficiario dovrà presentare una garanzia fideiussoria (bancaria, assicurativa o equivalente) di importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, consultabile sul sito www.ivass.it, e non soggette a un provvedimento di sospensione; la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata.

26.2 Acconto (SAL): L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di

una “domanda di pagamento” rilasciata informaticamente sul portale SIAN, indirizzata telematicamente all'Ufficio del Dipartimento regionale dell'agricoltura competente con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno, corredata della documentazione specificata nel successivo sotto paragrafo 26.3 Saldo (a eccezione dei punti che riguardano gli accertamenti finali di chiusura lavori), caricata sul portale SIAN in formato digitale.

La documentazione oggetto di esame in materia edilizia o altro attinente alle opere o interventi ultimati (autorizzazioni, nulla osta, pareri, certificati, etc.) dovrà fare riferimento alla normativa vigente e alla documentazione riportata al successivo punto

26.3 Saldo.

L'erogazione degli acconti per stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza della documentazione esposta con la domanda di pagamento.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario. Possono essere presentati uno o più stati di avanzamento, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale anticipazione erogata.

26.3 Saldo: Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento comprovata da fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

L'erogazione del saldo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una “domanda di pagamento” rilasciata informaticamente sul portale SIAN, indirizzata telematicamente all'Ufficio del Dipartimento regionale dell'agricoltura competente con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno, corredata della documentazione qui di seguito specificata (ove pertinente) caricata sul portale SIAN in formato digitale:

1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali varianti non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
2. computo metrico consuntivo “Contabilità dei lavori” (le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura o documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
3. elaborati tecnici relativi a tutte le opere realizzate (piante, prospetti, sezioni), ove pertinenti;
4. dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori resa ai sensi dell'art.49 L. R. 13/86 attestante: la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa; che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relative alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato “Nuovi di fabbrica”; che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento; che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
5. dichiarazione d'impegno da parte del beneficiario a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione del contributo) le opere oggetto di finanziamento (impianti, macchinari, attrezzature, nonché le opere edili), nel caso di incendio e furto delle stesse;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario attestante che per le



- stesse opere non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
7. elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa, riportanti i seguenti estremi: numero, data, nominativo del fornitore, descrizione della fornitura, imponibile in euro, iva e importo totale;
 8. copia autenticata del libro/registro I.V.A. relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente;
 9. fatture elettroniche emesse dai fornitori. Le fatture dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: PSP 2023-2027 Intervento SRD13 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel provvedimento di concessione del sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e/o telaio per le macchine e attrezzature (in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiarazione). Le fatture relative agli onorari di professionisti o consulenti dovranno essere accompagnate dalle parcelle redatte ai sensi del D.M.140/2012;
 10. bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni (modalità di pagamento previste al punto 6.2 Tracciabilità dei pagamenti delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" di cui all'allegato A, relative all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Strategico della PAC 2023/2027 Complemento di Programmazione Regionale per lo Sviluppo Rurale Sicilia approvate con Decreto n. 7063 del 04/09/2025;
 11. estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
 12. quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
 13. segnalazione certificata di Agibilità (SCA) attinente all'immobile, ai sensi della normativa vigente (D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii. di cui al d.lgs.222/2016), l.r.16/2016), ove pertinente;
 14. collaudo statico ai sensi dell'art.7 della Legge 1086/71 (e ss.mm.ii.) per opere non soggette a SCA (muri di contenimento, vasche in cemento armato, etc.), ove pertinente;
 15. certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.F., ove pertinente;
 16. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ove pertinente;
 17. autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), ove pertinente;
 18. certificazione e/o autorizzazioni sanitarie alla lavorazione dei prodotti, ove pertinente;
 19. certificazione, rilasciata dal fornitore, di conformità ai preventivi approvati e alle norme CE per le macchine e attrezzature e per gli impianti tecnici e tecnologici, nonché attestazione che le macchine e gli impianti sono nuovi di fabbrica e di prima

- installazione, ove pertinente;
20. documentazione comprovante l'avvenuto collegamento (integrazione) dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili alla rete elettrica di distribuzione, ove pertinente;
 21. dichiarazione del direttore dei lavori circa la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori, ove pertinente;
 22. dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori (per gli investimenti materiali e immateriali);
 23. verbale pesatura dei profilati metallici, ove pertinente;
 24. certificazione attestante l'introduzione in azienda di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale, ove pertinente;
 25. atto di compravendita per l'acquisto di beni immobili (terreni, fabbricati), ove pertinente;
 26. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici) con la quale si autorizza il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
 27. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA (il certificato di iscrizione al registro delle Imprese Agricole della CCIAA sarà acquisito dall'Ufficio istruttore);
 28. fotografie inerenti agli investimenti realizzati e delle varie fasi per gli interventi non ispezionabili a lavoro ultimato;
 29. documentazione inerente alla realizzazione di opere in economia (paragrafo 3.5 *spese in economia e contributi in natura* delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" di cui all'allegato A, relative all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Strategico della PAC 2023/2027 Complemento di Programmazione Regionale per lo Sviluppo Rurale Sicilia approvate con Decreto n. 7063 del 04/09/2025) secondo le indicazioni riportate nel precedente sotto paragrafo (Acconto/SAL).

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta digitalmente da tecnici agricoli abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

Considerate le continue modifiche legislative in materia edilizia o altro, la documentazione oggetto di esame attinente alle opere o interventi ultimati (autorizzazioni, nulla osta, pareri, certificati, etc.) dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività. Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori.

I pagamenti devono essere completati prima del termine previsto per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Per le procedure legate all'istruttoria da parte del competente ufficio e ai relativi controlli si rimanda al paragrafo 6.1.3 delle sopra richiamate Disposizioni attuative e procedurali generali

per gli interventi di sviluppo rurale “*NON SIGC*”.

27. VARIANTI, INTERVENTI CHE NON COSTITUISCONO VARIANTI E PROROGHE

Tutte le norme procedurali che disciplinano la corretta realizzazione delle operazioni finanziate sono dettagliatamente descritte nel paragrafo 7 e nei relativi sotto paragrafi delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale “*NON SIGC*”. La documentazione è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana all'indirizzo <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>, per garantire la conformità dell'esecuzione degli interventi alle prescrizioni previste.

Si rappresenta inoltre che saranno ammesse varianti progettuali in diminuzione nella percentuale massima del 30%.

28. SANZIONI E RIDUZIONI

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, si applicano riduzioni dell'aiuto in funzione della gravità delle inadempienze rilevate. Queste riduzioni possono arrivare fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente già erogati. L'applicazione delle sanzioni e riduzioni avviene in conformità alla normativa europea (Reg. (UE) n.2021/2015 e Reg. (UE) n.2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), al Capitolo 7.3 del PSP - PAC Italia e alle norme attuative nazionali (d.lgs.42/2023 e successive modifiche). La definizione dettagliata delle modalità di applicazione è contenuta nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

29. PRIVACY

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e successive modifiche e integrazioni, e secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. I dati forniti dai soggetti richiedenti sono acquisiti dal soggetto designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure previste dal presente bando. Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente nei confronti del Titolare del trattamento, mediante l'inoltro di apposite istanze attraverso gli indirizzi di posta elettronica disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana. La presentazione della domanda di sostegno comporta l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto richiedente, al trattamento dei dati personali, nonché la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

30. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni contenute nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023/2027, nel Complemento Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Siciliana e nelle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC". Trovano altresì applicazione le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché le ulteriori disposizioni emanate dall'AdG del Programma.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.e ii.), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il presente Bando, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dell'agricoltura <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura> e nel seguente sito <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/>

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto, con il quale si informa dell'avvenuta approvazione del presente Bando e pubblicazione nel citato sito assessoriale.

Allegati al bando

- all.1 piano aziendale
- Tab. 1 - Criteri di selezione
- Allegato n. 1 Beneficiari e requisiti di accesso (1 a 5) SRD13.docx"
- Allegato n. 2 Beneficiari e requisiti di accesso (6) SRD13.docx"
- Allegato n. 3 Beneficiari e requisiti di accesso (7) SRD13.docx"
- Allegato n. 4 Beneficiari e requisiti di accesso (8) SRD13.docx"
- Allegato n. 5 DSAN Delocalizzazione SRD13.docx"
- Allegato n. 6 Scheda auto-attribuzione punteggi-Intervento-SRD13.docx"
- Allegato n. 7 Punteggio Innovazione prodotto SRD13.docx"
- Allegato n. 8 Punteggio Innovazione Novel Food SRD13.docx"
- Allegato n. 9 Punteggio Tecniche lavorazione Food SRD13.docx"
- Allegato n. 10 Punteggio comparti produttivi SRD13.docx"
- Allegato n. 11 Punteggio localizzazione SRD13.docx"
- Allegato n. 12 Punteggio aziende agroecologiche SRD13.docx"
- Allegato n. 13 Punteggio fatturato SRD13.docx"
- Allegato n. 14 Punteggio Vendita diretta SRD13.docx"
- Allegato n. 15 Punteggio E-commerce SRD13.docx"
- Allegato n. 16 Punteggio GDO - NS - HoReCa SRD13.docx"
- Allegato n. 17 Punteggio Esportazione diretta SRD13.docx"
- Allegato n. 18 Punteggio Caratteristiche S.R. - Adesione protocolli SRD13.docx"
- Allegato n. 19 Punteggio Solidità economica SRD13.docx"
- Allegato n. 20 Punteggio Valorizzazione materie prime agricole SRD13.docx"
- Allegato n. 21 Punteggio Titolarità e Cantierabilità SRD13.docx"

Il Dirigente Generale
Fulvio Bellomo

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n° 39/1993)